Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 108

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 11 maggio 1955** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (a[illegible] via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1955

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

(2411)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1955, n. 344.

Attribuzione della denominazione di « Villa SS. Giovanni e Paolo » ad una frazione del comune di Neviano degli Arduini (Parma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Neviano degli Arduini (Parma) in data 12 marzo 1953, numero 27, ed in data 29 ottobre 1954, n. 1666, con le quali è stato chiesto che alla frazione di quel Comune, comprendente le località « Scolchero », « Le Rette », « Case Penuzzi », « Pozzuolo », « Molino », « Case Calori », « Piane » e « Case sparse in località Farneto, Monte Lupo, Monte Rosso, Croce e La Cà », sia ufficialmente attribuita la denominazione di « Villa SS. Giovanni e Paolo »;

Viste le deliberazioni del Consiglio provinciale di Parma in data 12 ottobre 1953, n. 7/70, ed in data 18 dicembre 1954, n. 22/106, con le quali venne espresso parere in ordine all'attribuzione di denominazione di cui trattasi;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Alla frazione del comune di Neviano degli Arduini (Parma), di cui alle premesse, è attribuita la denominazione di « Villa SS. Giovanni e Paolo ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1955

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 124. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1955, n. 345.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con i regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1847; 26 ottobre 1940, n. 2058; 16 marzo 1942, n. 323; 24 ottobre 1942, n. 1597; e con decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 932; 31 ottobre 1950, n. 1308; 11 aprile 1951, n. 953; 25 luglio 1952, n. 1501; 26 ottobre 1952, n. 4529; 10 febbraio 1953, n. 384; 30 luglio 1953, n. 715 e 24 settembre 1954, n. 1205;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 15. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:
16) Sociologia;
17) Storia delle dottrine politiche.

Art. 39. — Dall'elenco delle materie complementari del corso di laurea in scienze politiche è soppresso l'insegnamento di « legislazione del lavoro ».

Art. 40. — E' soppresso il riferimento all'insegnamento complementare di legislazione del lavoro.

Art. 60. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di:
6) Storia della pedagogia;
7) Psicologia dell'età evolutiva.

Art. 79. — Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica — indirizzo organico-biologico — è soppresso l'insegnamento di chimica di guerra. Sono poi aggiunti i seguenti insegnamenti:
(*) Radiochimica;
Chimica teorica;
Spettroscopia;
Strutturistica chimica;
Misure elettriche (corso speciale per chimici e chimici industriali).

Dall'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico è soppresso l'insegnamento di chimica di guerra. Sono poi aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:
(*) Radiochimica;
(*) Chimica teorica;
(*) Strutturistica chimica.

Il terz'ultimo capoverso è sostituito dal seguente:

« Si consiglia di scegliere, in via preferenziale, gli insegnamenti complementari tra quelli contrassegnati con asterisco, nell'elenco corrispondente all'indirizzo prescelto ».

L'ultimo capoverso è così modificato:

« La scelta fatta in tal modo è impegnativa e non può subire variazioni arbitrarie da parte dello studente ».

Art. 82. — Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale è soppresso l'insegnamento di « chimica applicata ».

Sono poi aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti complementari:
(*) Chimica teorica;
(*) Radiochimica;
(*) Spettroscopia;
(*) Strutturistica chimica;
(*) Chimica applicata ai materiali da costruzione.

Viene aggiunto l'asterisco agli insegnamenti complementari di chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale, chimica organica industriale, elettrochimica e scienza dei metalli.

Dopo il penultimo capoverso è aggiunto quanto segue:

« Si consiglia di scegliere, in via preferenziale, gli insegnamenti complementari fra quelli segnati con asterisco ».

Alla fine dell'ultimo capoverso le parole: « La scelta fatta in tal modo è impegnativa e non può subire comunque variazioni durante il corso degli studi », sono sostituite dalle seguenti: « La scelta fatta in tal modo è impegnativa e non può subire variazioni arbitrarie da parte dello studente. Gli studenti che intendessero scegliere corsi complementari diversi dovranno chiedere la convalida alla Facoltà ».

Art. 85. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti quelli di:
14) Fisica atomica;
15) Fisica nucleare;
16) Elettrologia;
17) Elettronica;
18) Meccanica statistica;
19) Astrofisica.

Nel penultimo capoverso, le parole finali « deve inoltre aver sostenuto e superato una prova di cultura generale di matematica e fisica » sono sostituite con le seguenti: « deve avere inoltre sostenuto e superato una prova di cultura generale ».

L'art. 86 è sostituito dal seguente: « Gli insegnamenti di analisi matematica algebrica, di analisi matematica infinitesimale, di geometria analitica con elementi di proiettiva, di meccanica razionale con elementi di statica grafica, di fisica teorica, di fisica superiore, di elettrotecnica, di mineralogia, comportano delle esercitazioni che ne fanno parte integrante ».

Art. 88. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche sono aggiunti i seguenti:
13) Algebra superiore;
14) Analisi funzionale;
15) Calcolo tensoriale;
16) Relatività;
17) Meccanica non lineare;
18) Meccanica celeste;
19) Astronomia statistica.

Nel capoverso successivo le parole « Gli insegnamenti biennali di analisi matematica e di geometria analitica importano ciascuno due esami distinti » sono sostituite dalle seguenti: « Gli insegnamenti biennali di analisi matematica, di geometria analitica e geometria descrittiva importano ciascuno due esami distinti ».

Nell'ultimo capoverso, le parole « deve inoltre aver sostenuto e superato una prova di cultura generale di matematica e fisica » sono sostituite dalle seguenti: « deve aver inoltre sostenuto e superato una prova di cultura generale ».

L'art. 92 è soppresso e sostituito dal seguente:

« Gli insegnamenti di analisi matematica algebrica, di analisi matematica infinitesimale, di geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno, di meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno, di fisica teorica, di fisica superiore, di matematiche complementari, di mineralogia, di elettrotecnica, comportano delle esercitazioni che ne fanno parte integrante ».

Art. 93. — Alla fine dell'articolo le parole « di elettrotecnica ed eventualmente di fisica matematica » sono sostituite dalle seguenti: « di elettrotecnica e di fisica matematica ».

Art. 94. — Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è soppresso quello di « statistica ».

L'art. 95 è sostituito dal seguente:

« I corsi fondamentali di fisica, di chimica generale e inorganica, di mineralogia, di geologia, di anatomia comparata e quelli complementari di antropologia, di chimica biologica, di geografia fisica, di paleontologia, di petrografia, di genetica comportano ciascuno un corso annuale di esercizi di laboratorio, quelli di botanica e di zoologia un corso biennale di esercizi di laboratorio. Alcune esercitazioni a carattere naturalistico si potranno svolgere anche come escursioni di campagna ».

L'art. 96 è sostituito dal seguente: « Dopo il primo biennio lo studente dovrà frequentare per due anni, come interno, uno degli Istituti di botanica, zoologia, mineralogia, geologia, geografia fisica, antropologia, nel quale attenderà alla elaborazione della tesi di laurea. Durante tale biennio lo studente è tenuto a seguire l'attività didattica che si svolge nell'Istituto.

Non potrà essere ammesso all'internato di laurea lo studente che non abbia ancora superati gli esami di istituzioni di matematiche, chimica generale e inorganica e fisica. Di regola non potrà essere ammesso all'elaborazione della dissertazione di laurea in una determinata materia lo studente che non abbia ancora superato l'esame del relativo corso.

Gli studenti che desiderano frequentare l'internato di un Istituto per elaborare la dissertazione in una materia del secondo biennio possono essere eventualmente autorizzati ad anticipare la iscrizione e a sostenere il relativo esame durante il primo biennio ».

Art. 97. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti quelli di:

12) Entomologia;
13) Patologia vegetale;
14) Citologia;
15) Embriologia sperimentale.
16) Fitogeografia ed ecologia vegetale.

L'insegnamento complementare di statistica è sostituito con quello di:

« Statistica e biometria ».

L'art. 98 è così modificato:

« I corsi di fisica, di chimica generale e inorganica, di anatomia comparata, di antropologia, di geologia, di chimica biologica, di paleontologia e di genetica comportano ciascuno un corso annuale di esercizio di laboratorio, quelli di botanica e di zoologia un corso biennale di esercizi di laboratorio.

Alcune esercitazioni a carattere naturalistico si potranno svolgere anche come escursioni in campagna ».

L'art. 99 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Dopo il primo biennio lo studente dovrà frequentare per due anni come interno, uno degli Istituti di botanica, di zoologia, o di antropologia, oppure con l'approvazione della Facoltà, anche di anatomia umana, istologia, fisiologia, chimica biologica, patologia generale, igiene, entomologia agraria; in tale Istituto attenderà all'elaborazione della tesi di laurea. Durante tale biennio lo studente è tenuto a seguire l'attività didattica che si svolge nell'Istituto stesso.

Non potrà essere ammesso all'internato lo studente che non abbia ancora superati gli esami di istituzioni di matematiche, di chimica generale ed inorganica e di fisica.

Di regola non potrà essere ammesso alla elaborazione della dissertazione di laurea in una determinata disciplina lo studente che non abbia ancora superato l'esame del relativo corso.

Gli studenti che desiderano frequentare l'internato in un Istituto per elaborare la dissertazione in una materia del secondo biennio, possono essere eventualmente autorizzati ad anticipare la iscrizione e a sostenere il relativo esame durante il primo biennio ».

Art. 100. — Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche è soppresso quello di astronomia.

Agli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

Giacimenti minerari;
Micropaleontologia;
Geotecnica.

L'art. 101 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il corso biennale di fisica sperimentale comporta un esame alla fine di ogni anno.

I corsi di chimica generale ed inorganica di mineralogia, di geologia, di geologia applicata, di geografia fisica, di petrografia, di paleontologia, di fisica terrestre, e quelli complementari di antropologia, di botanica e di zoologia comportano un corso annuale di esercitazioni pratiche alcune delle quali potranno essere svolte come escursioni in campagna ».

L'art. 102 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Dopo il primo biennio lo studente dovrà frequentare per due anni come interno uno degli Istituti di mineralogia, geologia, geografia fisica, e fisica terrestre, nel quale attenderà alla elaborazione della tesi di laurea. Durante tale biennio lo studente è tenuto a seguire l'attività didattica che si svolge nell'Istituto. Quando risulti opportuno al fine della assegnazione dello sviluppo di una tesi di laurea ad indirizzo misto, è consentito che l'internato biennale si compia in due Istituti affini (un anno in geologia ed uno in geografia fisica e fisica terrestre; un anno in mineralogia ed uno in geologia; un anno in mineralogia ed uno in fisica terrestre).

Non potrà essere ammesso all'internato lo studente che non abbia superato gli esami di Istituzioni di matematiche, di chimica generale ed inorganica, di fisica sperimentale, e di mineralogia. Di regola non potrà essere ammesso all'elaborazione della tesi di laurea in una determinata materia lo studente che non abbia superato l'esame del rispettivo corso ».

Art. 107. — La dizione « Stazione di biologia marina di Chioggia » è cambiata in quella di: « Stazione idrobiologica di Chioggia ».

All'art. 125 relativo al triennio di studi di applicazione d'ingegneria, l'insegnamento complementare di tecnologie speciali è soppresso.

Agli insegnamenti complementari comuni a tutte le sezioni sono aggiunti quelli di:

Tecnologie speciali elettriche;
Tecnologie speciali meccaniche;
Motori e macchine agricole;
Geotecnica;
Impianti interni;
Tecnica del freddo;
Idrografia;
Elettrotecnica applicata;
Servomeccanismi e misuratori meccanici;
Organizzazione industriale.

Il primo comma dopo l'elenco degli insegnamenti complementari è soppresso.

Art. 132. — All'elenco degli Istituti della Facoltà di ingegneria è aggiunto quello di:

« Istituto di costruzioni marittime ».

La dizione di: « Istituto di idraulica » è sostituita con quella di:

« Istituto di idraulica e costruzioni idrauliche ».

Art. 137. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie è aggiunto quello di:

« Tecnica delle colture irrigue ».

Art. 138. — L'ottavo capoverso è modificato come segue:

« L'esame di matematica deve precedere gli esami di topografia e costruzioni rurali con applicazioni di disegno, di idraulica agraria con applicazioni di disegno e di meccanica agraria con applicazione di disegno ».

Il decimo capoverso è così modificato:

« Gli esami di chimica agraria e di microbiologia agraria e tecnica devono precedere gli esami di industrie agrarie e di agronomia generale e coltivazioni erbacee ».

Dopo l'art. 173 vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione di scuole e corsi di perfezionamento e di specializzazione annessi alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

« Corso di perfezionamento in matematica »

Art. 174. — Alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è annesso un « corso di perfezionamento in matematica » a carattere didattico-professionale, particolarmente dedicato a coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento presso le scuole medie.

Art. 175. — La durata del corso è di un anno accademico. Le materie di insegnamento sono: didattica matematica, complementi di matematica, esercitazioni di matematica.

Art. 176. — Possono iscriversi al corso i laureati in scienze matematiche, in fisica, in matematica e fisica. Agli iscritti al corso che avranno superati gli esami nelle discipline di cui all'articolo precedente verrà rilasciato dal rettore un certificato di frequenza ed esami.

Art. 177. — Il corso di perfezionamento in matematica viene tenuto presso il seminario matematico dell'Università.

Art. 178. — A tutti gli iscritti è fatto obbligo di versare le tasse fissate dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, su proposta del Consiglio di Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 179. — Il corso è diretto da un direttore nominato dal Consiglio del seminario matematico. Il direttore dura in carica un anno e può essere confermato. Gli insegnamenti sono affidati a professori ed assistenti scelti dal Consiglio direttivo del seminario matematico.

Scuola di specializzazione in studi talassografici

Art. 180. — Alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è annessa la scuola di specializzazione in studi talassografici, che si propone di promuovere gli studi fisici e biologici del mare, e di preparare il personale specializzato per le ricerche talassografiche, anche nelle loro applicazioni.

Art. 181. — La scuola è retta da un direttore, nominato dal rettore dell'Università, su designazione del Consiglio della Facoltà di scienze. Il direttore è coadiuvato da un Consiglio della scuola, costituito dai professori di ruolo che vi tengono insegnamenti.

Art. 182. — Alla scuola possono iscriversi i laureati in scienze naturali, in scienze biologiche e in scienze geologiche, in chimica, in fisica ed in geografia.

Art. 183. — La durata degli studi è di due anni.

Art. 184. — I corsi della scuola comprendono le seguenti materie obbligatorie:

geografia marina, oceanografia fisica, chimica delle acque, oceanografia biologica, zoologia marina, botanica marina, geologia marina, petrografia dei sedimenti marini, batteriologia marina, talassobiologia applicata.

I predetti corsi saranno integrati con esercitazioni pratiche in laboratorio e in mare, con dimostrazioni e cicli di conferenze.

Ciascun anno il Consiglio della scuola predispone il programma dei corsi.

Art. 185. — Gli iscritti alla scuola saranno tenuti alla frequenza di tutte le manifestazioni didattiche e alla frequenza in qualità di interni per un biennio di uno dei seguenti Istituti della Facoltà di scienze: zoologia, anatomia comparata, botanica, geologia, mineralogia, chimica generale, geofisica, Stazione idrobiologica di Chioggia.

Alla fine di ciascun corso gli iscritti alla scuola dovranno sostenere gli esami delle materie obbligatorie.

Alla fine del biennio sosterranno un esame di diploma consistente nella discussione di una tesi sperimentale su argomento talassografico.

Art. 186. — Il Consiglio di amministrazione stabilirà su proposta del Consiglio della Facoltà l'ammontare delle tasse che gli iscritti sono tenuti a pagare.

Art. 187. — La scuola rilascia il diploma di specialista in studi talassografici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1955

EINAUDI

ERMINI

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 121. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 346.

Erezione in ente morale della fondazione « Casa dello studente » in Treviso.

N. 346. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione « Casa dello studente » in Treviso, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 120. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 347.

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale di Maddaloni (Caserta) ad accettare una donazione.

N. 347. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale di Maddaloni (Caserta) viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 100.000 (centomila) nominali in titoli di Stato, disposta dal dott. Antonio Scalera allo scopo di istituire, col relativo reddito, un premio di studio annuo intitolato al nome del « Comm. Antonio Scalera ».

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 112. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 348.

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale « Spedalieri » di Catania ad accettare una donazione.

N. 348. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale « Spedalieri » di Catania viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 100.000 (centomila) disposta dal prof. Mario Sgroi a nome e per conto di amici e colleghi del compianto prof. Corrado Cassone allo scopo di istituire, col relativo reddito, un premio di studio annuo intitolato al nome del « Prof. Corrado Cassone ».

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 113. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 349.

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale di Pescara ad accettare una donazione.

N. 349. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale di Pescara viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 300.000 (trecentomila) nominali fatta dal prof. Pietro D'Angelo e dai professori dell'Istituto medesimo, allo scopo di istituire, col relativo reddito, un premio di studio annuo intitolato al nome della « Prof.ssa Giannina D'Angelo ».

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 114. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 350.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della statale Scuola tecnica commerciale « F. Orioli » di Viterbo.

N. 350. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della statale Scuola tecnica commerciale « F. Orioli » di Viterbo viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 134. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 351.

Abrogazione e sostituzione dello statuto della Fondazione « Mario Donati », con sede in Milano.

N. 351. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene abrogato e sostituito lo statuto della Fondazione « Mario Donati », con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 111. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 352.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione « æque principaliter » delle parrocchie di San Giuseppe e di San Giovanni Battista, entrambe in comune di Rima San Giuseppe (Vercelli).

N. 352. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Novara in data 1° gennaio 1954, relativo alla unione « æque principaliter » delle parrocchie di San Giuseppe e di San Giovanni Battista, entrambe in comune di Rima San Giuseppe (Vercelli).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 98. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1955.

Classificazione fra le provinciali della strada dalla statale n. 126, per Priverno, all'innesto con la provinciale Marittima, in provincia di Latina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 26 gennaio 1951, numero 16/*B*, con la quale la Deputazione provinciale di Latina ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada dalla statale numero 126 per Priverno all'innesto con la provinciale Marittima;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 9 novembre 1954, n. 2040;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada dalla statale n. 126, per Priverno, all'innesto con la provinciale Marittima, in provincia di Latina, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1955

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1955
Registro n. 13 *Lavori pubblici, foglio n.* 131

(2347)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1955.

Classificazione fra le provinciali della strada dalla statale n. 128, presso Bono, al confine con la provincia di Nuoro, in provincia di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 27 marzo 1953, n. 65, con la quale il Consiglio provinciale di Sassari ha chiesto la classificazione, tra le provinciali, della strada dalla statale n. 128, presso Bono, al confine con la provincia di Nuoro;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 9 novembre 1954, n. 2203;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada dalla statale n. 128, presso Bono, al confine con la provincia di Nuoro, in provincia di Sassari, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1955

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1955
Registro n. 13 *Lavori pubblici, foglio n.* 127

(2351)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 marzo 1955.

Conferma in carica del commissario straordinario e del vice commissario straordinario del Centro sperimentale di cinematografia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 419, concernente la istituzione del Centro sperimentale di cinematografia;

Visto lo statuto del Centro sperimentale anzidetto, approvato con regio decreto 30 novembre 1942, n. 1856;

Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 1949, n. 958;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti addì 7 febbraio 1955, al registro n. 1 Presidenza, foglio n. 292, con il quale si è provveduto alla conferma del dott. Nicola de Pirro e del dott. Garadia Moccia negli incarichi, rispettivamente, di commissario straordinario e di vice commissario straordinario dell'Ente fino al 31 marzo 1955;

Ritenuta la necessità di consentire al predetto commissario di portare a termine il proprio mandato, inteso a predisporre le modifiche indispensabili per adeguare l'ordinamento dell'Ente alle attuali maggiori esigenze;

Decreta:

Il dott. Nicola de Pirro è confermato nell'incarico di commissario straordinario del Centro sperimentale di cinematografia fino al 30 giugno 1955.

Il dott. Garadia Moccia è confermato nell'incarico di vice commissario straordinario per il medesimo periodo di tempo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1955

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1955
Registro n. 3, *foglio n.* 395

(2385)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 maggio 1955.

Elezione dei membri dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, sul riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche, modificato con decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 732;

Decreta:

Art. 1.

Sono indette le elezioni dei membri dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 10 del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, modificato con decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 732, per il quadriennio 1° gennaio 1956-31 dicembre 1959.

Il giorno e l'ora delle votazioni sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di intesa con il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 2.

Con ordinanza del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche è costituita una Commissione incaricata di sovraintendere alle operazioni elettorali.

La Commissione è formata di tre membri effettivi e di uno supplente, eletti, in adunanza collegiale, dai presidenti dei Comitati attualmente in carica, fra i professori universitari residenti in Roma.

La Commissione, nella sua prima adunanza, elegge il presidente.

Fa parte della Commissione, in qualità di segretario, un funzionario di gruppo *A* del Consiglio nazionale delle ricerche, designato dal presidente del Consiglio medesimo.

Art. 3.

I quaranta membri dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui all'art. 10, lettera *a*), del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, come sopra modificato, sono eletti dalle Facoltà universitarie di scienze esatte, sperimentali e tecniche, come segue:

Facoltà o raggruppamenti di Facoltà	Numero complessivo dei posti	Ripartizione dei posti fra le discipline inerenti alle Facoltà
		Discipline:
Scienze matematiche, fisiche e naturali - Chimica industriale	16	matematiche e astronomiche . . . . . 3 fisiche . . . . 3 chimiche . . . . . . 4 geologiche e geografiche . . . . 3 biologiche 3
Ingegneria - Ingegneria aeronautica - Architettura	10	ingegneria civile e architettura . . . . . 5 ingegneria industriale (meccanica, elettrotecnica, aeronautica, navale) 5
Medicina e chirurgia . .	6	biologiche . . . . . 3 cliniche 3
Medicina veterinaria .	3	—
Agraria	4	—
Farmacia	1	—

Art. 4.

Per ogni Facoltà hanno diritto di voto e possono essere eletti soltanto i professori di ruolo, sia ordinari che straordinari, nonchè i professori che si trovino nella posizione di fuori ruolo, ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251, ratificato con legge 8 luglio 1950, n. 498.

I direttori di ruolo degli Osservatori astronomici, i professori di ruolo dell'Istituto di alta matematica ed i professori di geografia economica votano con le Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali.

Art. 5.

Nelle Università od Istituti superiori, ove i professori che abbiano diritto di prendere parte alle elezioni siano più di dieci, le votazioni seguono per Facoltà e le adunanze sono presiedute dai rispettivi presidi.

Ove siano meno di dieci, l'adunanza è unica ed è presieduta dal rettore o direttore dell'Istituto.

Art. 6.

I professori che non si trovino in sede nel giorno delle elezioni possono votare in altra sede universitaria nella adunanza della Facoltà corrispondente alla propria o di altra Facoltà appartenente allo stesso raggruppamento a norma dell'art. 3 del presente decreto, ovvero nell'adunanza unica di cui all'art. 5. I voti dei professori anzidetti sono raccolti e rimessi al Consiglio nazionale delle ricerche nei plichi di cui all'art. 10.

Qualora nel luogo ove i professori si trovino non vi siano Facoltà del raggruppamento, i voti sono rimessi al rettore o al direttore di Istituto superiore il quale provvede a trasmetterli in plichi distinti per raggruppamenti di Facoltà.

Art. 7.

Il voto è individuale e segreto. La votazione ha luogo a mezzo di schede fornite dal Consiglio nazionale delle ricerche nelle quali è indicato, in applicazione dell'art. 3 del presente decreto, il numero dei voti che, per ciascuna Facoltà e per ciascun gruppo di materie inerenti alla Facoltà stessa, possono essere attribuiti.

Ogni scheda reca un tagliando il quale contiene la indicazione dell'Università o Istituto superiore e della Facoltà, il timbro dell'Università o Istituto, e lo spazio per la firma di chi presiede l'adunanza.

Le schede sono rimesse tempestivamente ai rettori delle Università ed ai direttori degli Istituti superiori, in piego raccomandato, a cura della Commissione di cui all'art. 2.

Art. 8.

Nessuno può votare più di una volta.

Sono considerate nulle le schede non conformi alle norme del presente decreto.

Qualora il votante abbia scritto più nomi di quanti avrebbe dovuto, si considerano come non scritti quelli successivi al numero consentito.

Un nome ripetuto in una scheda è contato una volta sola.

Nei casi di omonimia deve essere indicata, a pena di nullità, la sede dei designati.

Art. 9.

Aperta l'adunanza, man mano che gli elettori si presentano a votare, il presidente consegna loro una scheda.

Su di essa, seguendo le righe già tracciate, l'elettore scrive in modo leggibile, con penna ad inchiostro, il cognome e il nome dei professori che intende designare.

Quindi l'elettore chiude la scheda e la restituisce al presidente.

Art. 10.

Il presidente dell'adunanza, assistito dai due professori aventi una minore anzianità di ruolo, raccoglie le schede votate, appone la firma sui relativi tagliandi e le chiude in piego suggellato. In plico a parte — ugualmente suggellato — si chiudono le schede residue al termine delle operazioni.

Dell'adunanza è redatto processo verbale che — sottoscritto dal presidente e dai due professori che lo coadiuvano — specifica fra l'altro:

1) il numero delle schede ricevute ai fini della votazione;

2) i nomi dei presenti e dei votanti, indicando a parte quelli di altre sedi universitarie;

3) il numero delle schede distribuite e delle schede raccolte, nonchè le ragioni per le quali fra tali numeri non vi fosse esatta corrispondenza;

4) il numero delle schede rimaste inutilizzate.

Qualora, a norma del secondo comma dell'art. 5, sia stata tenuta unica adunanza, il rettore o direttore dell'Istituto superiore raccoglie in separati plichi le schede votate dai professori appartenenti alle Facoltà o ai raggruppamenti di Facoltà indicati nell'art. 3 del presente decreto. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni contenute nei primi due commi del presente articolo.

Art. 11.

Terminate le operazioni di cui ai precedenti articoli, il presidente o il rettore o direttore di Istituto superiore, unitamente ai due professori che lo coadiuvano, firmano esternamente il plico suggellato, contenente le schede votate e quello delle schede residue e chiudono in unico pacco i due plichi ed il processo verbale. Il pacco, a mezzo di raccomandata espresso, è spedito immediatamente alla segreteria generale del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 12.

La Commissione di cui all'art. 2 sottopone a controllo i verbali e le schede provenienti dalle varie Università riscontrando l'osservanza delle disposizioni del presente decreto nelle operazioni di voto; distacca da ciascuna scheda votata il relativo tagliando e mescola insieme tutte quelle provenienti dalle stesse Facoltà o dallo stesso raggruppamento di Facoltà; procede al computo dei voti.

Art. 13.

Per ciascuna Facoltà e per ciascun gruppo di discipline, risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, l'ordine di preferenza si determina in base all'anzianità di grado e, in subordine, di età.

Se tra coloro che abbiano avuto il maggior numero di suffragi vi siano due o più professori di una stessa disciplina, viene eletto soltanto il primo di essi e subentrano professori di altre discipline, che seguono nell'ordine della graduatoria.

Art. 14.

I dodici membri dei Comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui alla lettera *b*) dell'articolo 10 del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, modificato con decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 732, sono eletti, in adunanza generale, dai componenti dei Comitati eletti a norma dei precedenti articoli.

L'adunanza è indetta dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche ed è presieduta dal professore che abbia una maggiore anzianità di ruolo, o, subordinatamente, di età, e non è valida se non siano presenti almeno trenta dei componenti cui spetta di procedere all'elezione. I convenuti designano due fra i presenti per coadiuvare il presidente nelle operazioni di controllo delle elezioni di cui trattasi.

Un funzionario di gruppo *A* del Consiglio nazionale delle ricerche, designato dal presidente del Consiglio stesso, ha funzioni di segretario.

La votazione ha luogo per scrutinio segreto.

Risultano eletti i dodici designati che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, ha la preferenza il più anziano di età.

Art. 15.

L'allegata tabella *A* determina le Amministrazioni e gli Enti cui spetta di fare designazioni per la nomina dei venti membri dei Comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui alla lettera *c*) dell'art. 10 del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, modificato con decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 732.

A ciascuno delle Amministrazioni e degli Enti indicati nella tabella è attribuito un posto.

Art. 16.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 maggio 1955

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SCELBA

Il Ministro per la pubblica istruzione
ERMINI

TABELLA « A »

Amministrazioni statali, Enti ed Organizzazioni cui spetta di fare designazioni per la nomina dei venti membri dei Comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui all'art. 10, lettera c) del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, modificato con decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 732:

Ministero della pubblica istruzione: Direzione generale istruzione superiore;

Ministero del tesoro: Ragioneria generale dello Stato;

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Direzione generale della produzione agricola;

Ministero dell'industria e del commercio: Direzione generale dell'industria;

Ministero dei trasporti: Direzione generale Ferrovie dello Stato;

Ministero dei trasporti: Ispettorato generale motorizzazione civile e trasporti in concessione;

Ministero della difesa: Stato Maggiore dell'Esercito;

Ministero della difesa: Stato Maggiore della Marina;

Ministero della difesa: Stato Maggiore dell'Aeronautica;

Ministero dei lavori pubblici: Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Ministero delle poste e telecomunicazioni: Comitato superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Ministero delle poste e telecomunicazioni: Istituto superiore poste e telecomunicazioni;

Alto Commissariato igiene e sanità;

Istituto superiore di sanità;

Laboratorio ricerche e controlli della Società Fiat;

Istituto di ricerche « Guido Donegani » della Società Montecatini;

Istituto sperimentale metalli leggeri della Società Montecatini;

Laboratorio ricerche e controlli della Società Terni;

Istituto siderurgico Finsider;

Istituto scientifico Breda.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SCELBA

Il Ministro per la pubblica istruzione
ERMINI

(2386)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1955.

Autorizzazione alla Società « La Basilese - Compagnia di assicurazione contro gli incendi », con sede in Basilea e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni al ramo furti.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto Ministeriale 12 giugno 1947, con il quale la Società « La Basilese - Compagnia di assicurazione contro gli incendi », con sede a Basilea e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è stata autorizzata ad esercitare l'assicurazione nel ramo incendio;

Vista la domanda con la quale la predetta Società chiede di essere autorizzata ad estendere l'esercizio al ramo furti;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società « La Basilese - Compagnia di assicurazione contro gli incendi », con sede a Basilea e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare l'assicurazione nel ramo furti.

Roma, addì 28 febbraio 1955

Il Ministro: VILLABRUNA

(2354)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1955.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Tenuta dei Due Pini, sita nell'ambito del comune di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 23 novembre 1953 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della Tenuta dei Due Pini, sita nell'ambito del comune di Roma;

Considerato che il verbale contenente la proposta di vincolo è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Roma, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta, col suo tipico casale romano e con le alberature circostanti, elevati su una collina digradante verso la campagna, forma un complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale con spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Roma, delimitata da via della Camilluccia (per il tratto corrispondente ai numeri catastali 30 e 27, foglio 232, del comune di Roma), il limite ovest del numero catastale 27, foglio 232, fino al numero catastale 35, di qui segue la nuova strada di piano regolatore che, passando davanti al casale, sbocca sulla via Cassia, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Roma provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 aprile 1955

Il Ministro: ERMINI

Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della provincia di Roma

Estratto verbale

NOTIFICA

Il 23 novembre 1953, presso la Soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza Sant'Ignazio n. 152, debitamente convocata si è riunita la Commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

1) *Omissis*
2) Via Camilluccia-ROMA

(*Omissis*).

Alle ore 17,25 constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, si dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

Dopo ampia discussione la Commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche:

Osservato che la zona della Tenuta dei Due Pini forma, col suo tipico casale romano e con le alberature circostanti, elevati su una collinetta degradante verso la campagna, un complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, nella spontanea concordanza e fusione per l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Constatata la necessità di salvaguardare il godimento pubblico di tale complesso;

Decide:

di proporre per il vincolo il terreno circostante detto casale, racchiuso nel seguente tracciato:

via della Camilluccia (per il tratto corrispondente ai numeri catastali 30 e 27, foglio 232, del comune di Roma), il limite ovest del numero catastale 27, foglio 232, sino al numero catastale 35, di qui segue la nuova strada di piano regolatore che, passando davanti al casale, sbocca sulla via Cassia.

(*Omissis*).

Il presidente: PAOLO DALLA TORRE

Il segretario: ANGELO MORESCHINI

(2353)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di analisi matematica, algebrica ed infinitesimale presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Genova è vacante la cattedra di « analisi matematica, algebrica ed infinitesimale », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2392)

Vacanza della cattedra di diritto costituzionale presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Torino è vacante la cattedra di « diritto costituzionale » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2393)

Vacanza della cattedra di chimica biologica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Torino, è vacante la cattedra di « chimica biologica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2394)

Vacanza delle cattedre di zootecnica speciale e di agronomia generale e coltivazioni erbacee presso la Facoltà di agraria della Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di agraria dell'Università di Pisa, sono vacanti le seguenti cattedre, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

1) « zootecnica speciale »;
2) « agronomia generale e coltivazioni erbacee ».

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre predette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2395)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Mignano Monte Lungo

Con decreto Ministeriale 3 maggio 1955, n. 663, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Mignano Monte Lungo, approvato con decreto Ministeriale 19 giugno 1950, è prorogato sino al 31 dicembre 1956.

(2358)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di servizio fonotelegrafico

In data 14 giugno 1954, è stato istituito il servizio fonotelegrafico nell'Agenzia postale di Lucolena, frazione del comune di Greve (Firenze), in collegamento con l'ufficio telegrafico di Greve, mediante il circuito n. 6298.

(2363)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 106

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 10 maggio 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,75	632 —	145,74
» Firenze	624,70	631 —	145,70
» Genova	624,80	632 —	145,75
» Milano	624,84	632 —	145,75
» Napoli	624,80	631,50	145,70
» Palermo	624,81	632 —	145,75
» Roma	624,81	632,125	145,76
» Torino	624,85	631,50	145,70
» Trieste	624,82	—	145,70
» Venezia	624,88	631,50	145,77

Media dei titoli del 10 maggio 1955

Rendita 3,50 % 1906	62,425
Id. 3,50 % 1902	60,50
Id. 5 % 1935	93,50
Redimibile 3,50 % 1934	81,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	84,625
Id. 5 % 1936	92,85
Id. 5 % (Città di Trieste)	85,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,725

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 10 maggio 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,82
1 dollaro canadese	»	632,06
1 franco svizzero	»	145,75

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . Lit. 1749,51

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 22.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	84679	52,50	*Racchetti* Luigia Elena fu Paolo, minore sotto la patria potestà della madre Anselmi Margherita di Giuseppe vedova *Racchetti*, con usufrutto vitalizio a favore di quest'ultima.	*Rachetti* Luigia Elena fu Paolo, minore sotto la patria potestà della madre Anselmi Margherita di Giuseppe vedova *Rachetti* ecc., come contro.
Id.	84681	52,50	*Racchetti* Fernanda fu Paolo, minore, ecc., come sopra.	*Rachetti* Fernanda fu Paolo, minore, ecc., come sopra.
Id.	87859	87,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	84683	52,50	*Racchetti Annita* fu Paolo, ecc., come sopra.	*Rachetti Anita* fu Paolo, ecc., come sopra.
Id.	86682	35 —	Rachetti *Annita* fu Paolo, minore, ecc., come sopra.	Rachetti *Anita* fu Paolo, minore, ecc., come sopra.
Id.	247612	21 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 % (1935)	29143	1.250 —	Pittaluga *Adalgisa* fu Luigi, nubile, dom. a Genova, vincolata per dote.	Pittaluga *Pasqualina Adalgisa* fu Luigi, ecc., come contro.
P. Ric. 5 % Serie 46ª	22375	50 —	Santoro *Annina* fu Luca, maritata a Concilio Pasquale, dom. a Salerno, vincolata per dote.	Santoro *Giovanna* fu Luca, ecc., come contro.
Id. Serie 61ª	22376	50 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 62ª	21287	2.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 75ª	21288	150 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 78ª	22377	50 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 88ª	22378	2.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 % (1935)	241481	310 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5 % (1961)	1049	2.500 —	Santoro *Anna* fu Luca, ecc., come sopra.	Santoro *Giovanna* fu Luca, ecc., come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 27 aprile 1955

Il direttore generale: DI CRISTINA

(2249)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento della natura di consorzio di miglioramento fondiario del Consorzio di scolo e di irrigazione « Brenta Vecchia a Sinistra », con sede in Padova, ed approvazione dello statuto consortile.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 8200 in data 26 aprile 1955 al Consorzio di scolo e irrigazione « Brenta Vecchia a Sinistra », con sede in Padova, è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, la natura di consorzio di miglioramento fondiario.

Con lo stesso provvedimento è stato approvato, con modifiche, lo statuto consortile.

(2269)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Filoviaria Irpina (S.F.I.), con sede ad Atripalda, addetto al servizio filoviario extra urbano Atripalda-Avellino.

Con decreto in data 8 febbraio 1955, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti è stato approvato, ai sensi del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 e della legge 1° agosto 1941, n. 1063, lo statuto della Cassa di soccorso del personale dipendente dalla Società Filoviaria Irpina (S.F.I.), con sede ad Atripalda, addetto al servizio filoviario extra urbano Atripalda-Avellino.

(2326)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Materie d'insegnamento nelle scuole per infermiere e infermieri generici di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il secondo comma, dell'art. 7 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, che demanda all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, la determinazione delle materie obbligatorie d'insegnamento ed i relativi programmi particolareggiati, delle scuole per infermiere ed infermieri generici di cui alla legge sopradetta;

Decreta:

Il corso di studi presso le scuole per infermiere ed infermieri generici comprende le seguenti materie d'insegnamento che dovranno essere svolte in armonia agli annessi programmi particolareggiati:

Elementi di anatomia e fisiologia dell'uomo;
Nozioni generali di patologia;
Elementi d'igiene;
Nozioni di medicina generale ed assistenza ai malati affetti da sindromi acute d'ordine medico;
Nozioni di chirurgia generale ed assistenza ai malati di chirurgia;
Dimostrazioni pratiche da farsi in sala di dimostrazione;
Norme generali di etica per la infermiera e l'infermiere generico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 maggio 1955

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
TESSITORI

Il Ministro per la pubblica istruzione
ERMINI

MATERIE DI INSEGNAMENTO

Elementi di anatomia e fisiologia dell'uomo (minimo di 10 lezioni):

Nozioni generali sull'organismo umano: cellule, tessuti, organi, apparati, regioni anatomiche.
Sistema scheletrico ed articolazioni.
Pelle ed annessi - Mucose.
Muscoli volontari ed involontari.
Sangue ed apparato cardio-vascolare - Apparato linfatico.
Apparato respiratorio.
Apparato digerente e glandole annesse.
Apparato genito-urinario.
Sistema nervoso - Organi dei sensi.
Cenni sulle glandole a secrezione interna.

Nozioni generali di patologia (minimo di lezioni 5):

Concetto di malattia - Malattie locali e generali.
Esiti delle malattie.
La febbre - Le dispnee - Osservazioni ed annotazioni della temperatura, del polso arteriale e della frequenza degli atti respiratori.
Generalità sui tumori - Osservazioni e segnalazioni dei principali sintomi a carico degli organi ed apparati.
La morte - Misure da adottarsi a riguardo delle salme nell'interno degli ospedali.

Elementi d'igiene (minimo di 15 lezioni):

I microrganismi - Generalità sulle malattie infettive - Vie di eliminazione dei microbi patogeni - I portatori di microbi - Il malato ed i portatori di microbi considerati quali sorgenti di infezioni - Contagio diretto ed indiretto - Insetti ed animali propagatori di malattie infettive - Vie di penetrazione dei microrganismi patogeni - Misure dirette contro le malattie infettive - Denunzia obbligatoria - Isolamento del malato infettivo, dei portatori ed eventualmente dei familiari dei malati - Concetto di antisepsi, disinfezione, sterilizzazione, asepsi e disinfestazione.

I più importanti disinfettanti chimici, solidi, liquidi e gassosi e loro uso - Disinfezione fisica: arroventamento, incenerimento, ebollizione, vapore acqueo saturo fluente e sotto pressione - Stufe di disinfezione e loro funzionamento - Scelta dei mezzi di disinfezione in relazione ai materiali da disinfettare.

La disinfestazione di locali, di oggetti e materiali vari, di persone - La derattizzazione.

Nozioni sulla immunità, sulle vaccinazioni e sulla terapia serica.

Epidemiologia e profilassi della febbre tifoidea, della dissenteria bacillare, del colera, della difterite, della tubercolosi, della peste, del morbillo, della scarlattina, della varicella, del vaiuolo, del tifo petecchiale, della malaria, della dissenteria amebica.

Nozioni generali sulle malattie sociali.

Le malattie nosocomiali in genere e le cosidette malattie professionali del personale sanitario quali espressione di gravi deficienze funzionali degli istituti di cura e scarsa preparazione tecnica e morale del personale stesso.

Alcool alimento, alcool medicamento ed alcool veleno - Alcoolismo e capacità lavorativa - Alcoolismo e responsabilità penale e civile.

Concetto di salubrità e genuinità degli alimenti - Presentazione corretta degli alimenti - Avvelenamenti ed infezioni e tossinfezioni e verminosi d'origine alimentare.

Il latte: valore alimentare e trattamento igienico (filtrazione, ebollizione, pasteurizzazione, refrigerazione, conservazione).

Acqua e modi di renderne, all'occorrenza, potabili piccole quantità.

Ghiaccio e sua corretta conservazione e somministrazione.

Aria normale ed aria confinata - Ventilazione locale delle corsie - Benefici dell'esercizio fisico all'aria aperta.

Raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti liquidi (feci, urine, sputi) e solidi (materiale sporco di medicazione, immondizie, ecc.).

Raccolta e trasporto della biancheria usata dagli ammalati comuni ed infettivi.

Nozioni di medicina generale ed assistenza ai malati affetti da sindromi acute d'ordine medico (minimo di 10 lezioni):

Sindromi di scompenso cardio-vascolare, sindromi dolorose, gastroenteriti acute, emorragie d'ordine medico, sindromi convulsive e tetano, accesso asmatico, accesso malarico, avvelenamenti più comuni, sindromi meningee ed encefalitiche, sindromi occlusive intestinali, sindromi tifose e tifosimili, difterite, sindromi di delirio, ecc., assistenza ai malati di mente.

Nozioni di chirurgia generale ed assistenza ai malati di chirurgia (minimo di 10 lezioni):

Escoriazioni, contusioni, ferite, fratture, commozioni, shock, folgorazioni, emorragie d'ordine chirurgico.

Come si spogliano, come si soccorrono d'urgenza e come si trasportano i traumatizzati - Assistenza ai feriti, ai fratturati, agli ustionati, agli shockati, ai colpiti da correnti elettriche.

Piaghe, ulceri, fistole, gangrene - Le ernie e loro strozzamenti.

Cenni sui tumori - Loro cura chirurgica e radioterapica.

Assistenza e preparazione dell'operando.

La sala operatoria - La toletta dei chirurghi - Operazioni chirurgiche.

Cenni sui metodi di anestesia - Assistenza all'operato.

Sepsi ed asepsi - Disinfezione e sterilizzazione - Gli autoclavi - Cestelli per sterilizzazione di materiali di medicazione - Sterilizzazione di strumenti chirurgici.

Dimostrazioni pratiche da farsi in sala di dimostrazione (minimo di 16 lezioni):

Igiene e pulizia delle corsie - Il letto del malato - La toletta del malato - Il riposo, il trasporto, il movimento del malato - Somministrazione degli alimenti al malato - Raccolta dei materiali secreti od escreti dell'organismo - Assistenza alla visita medica - Assistenza notturna - Prevenzione e cura delle piaghe da decubito - Termometri clinici e termometri da bagno.

Somministrazione di medicinali: polveri (cartine), pillole, capsule, pastiglie o compresse, granuli, suppositori, ovuli vaginali, fiale, tinture, sciroppi, emulsioni, infusi, decotti, gocce, ecc. Dosi dei medicinali, tempo e vie di somministra-

zione: via respiratoria (ossigeno, anestetici generali, aerosolterapia), via ipodermica, intramuscolare, endovenosa, rettale, cutanea, vaginale, uretrale, ecc.

Coppettazioni, applicazioni di medicinali sulla cute, frizioni - Senapismi, vescicatori - Clisteri evacuativi, irrigazioni intestinali, clisteri nutritivi, proctoclisi o rettoclisi.

L'armadio dei medicinali nella divisione della cura. Tecnica delle iniezioni ipodermiche ed intramuscolari - Preparazione per le iniezioni endovenose, per la fleboclisi, per la trasfusione del sangue, per l'ipodermoclisi.

Preparazione del malato e degli strumenti per le punture esplorative, per la rachidocentesi, per la toracocentesi, per il pneumotorace artificiale, per la paracentesi addominale.

Lavaggio gastrico, sondaggio gastrico e duodenale - Alimentazione con sonda gastrica e con sonda nasale - Pasti di prova.

Applicazioni calde e fredde nella pratica medico-chirurgica - Bagni - Balneoterapia medicamentosa - Sanguisugio, salasso - Ascesso di fissazione - La respirazione artificiale - Uso dei polmoni artificiali.

I più importanti tipi di fasciature.

Nozioni generali di massaggio e di ginnastica terapeutica.

Norme generali di etica per la infermiera e l'infermiere generico (minimo di 4 lezioni):

Pulizia, disciplina e divisa del personale addetto all'assistenza. Comportamento verso i malati ed i loro familiari, verso i pari grado, verso i superiori.

Gerarchia ospedaliera: sopraintendenti, direttori sanitari ed amministrativi, primari, aiuti, assistenti, caposala, infermieri professionali, infermieri ed infermieri generici, personale sussidiario (serventi).

Pratiche consentite dalla legge all'infermiere generico, devolute all'infermiera professionale e pratiche di assoluta spettanza del medico.

Rispetto alle idee e convinzioni religiose e politiche dei ricoverati e divieto di discutere di politica e religioni negli ospedali.

Il segreto professionale.

(2376)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Reggio Emilia.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Reggio Emilia in data 29 novembre 1954, n. 13471, col quale è indetto pubblico concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel Comune capoluogo;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Reggio Emilia è costituita come appresso:

Presidente:
Errichelli dott. Alfonso, vice prefetto.

Componenti:
Buonomini prof. Giulio, docente in igiene;
Bettolo prof. Alfredo, docente in patologia medica;
Bazzicalupo dott. Leopoldo, medico provinciale;
Maccolini prof. Roberto, ufficiale sanitario.

Segretario:
La Perna dott. Salvatore.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 aprile 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2312)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Pavia in data 22 maggio 1954, n. 11328, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953 e il decreto di modifica n. 41562 del 25 novembre 1954;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia al 30 novembre 1953 è costituita come appresso:

Presidente:
Rossi dott. Luigi, vice prefetto.

Componenti:
Lupi dott. Alessandro, medico provinciale;
Amati prof. Guido, direttore del reparto di ostetricia dell'ospedale di Voghera;
Bertolotto prof. Ugo, docente in ostetricia e ginecologia;
Maffoni Angela, ostetrica condotta.

Segretario:
Bruno dott. Roberto.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la la sua sede in Pavia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 26 aprile 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2258)

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 31 ottobre 1953, n. 340.2.65/11765, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1952;

Vista la nota del Prefetto di Reggio Calabria, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire l'ostetrica condotta Giovanna Quagliarini, collocata a riposo, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione dell'ostetrica condotta Giovanna Quagliarini è nominata componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1952 l'ostetrica condotta Carmela Zoccali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 26 aprile 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2260)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti nella Scuola di storia antica annessa all'Istituto italiano per la storia antica

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA ANTICA

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 107, che istituisce in Roma il regio Istituto italiano per la storia antica, e la Scuola di storia antica a questo annessa;

Visto il decreto Ministeriale 10 novembre 1936, che approva il regolamento per la suddetta Scuola;

Apre il concorso a due posti di detta Scuola per la durata di tre anni.

Possono essere ammessi al concorso al fine di far parte della Scuola per il triennio 1955-58 professori di ruolo negli Istituti medi di istruzione, i quali con pubblicazioni, titoli e documenti dimostrino preparazione nelle discipline storiche, concernenti l'età antica, con particolare riguardo ai fini che la Scuola si propone.

Per l'assegnazione dei posti si darà la preferenza ai candidati che dimostreranno competenza particolare in epigrafia latina ed antichità romane al fine di poter più efficacemente collaborare allo schedario epigrafico ed alla continuazione del dizionario epigrafico di E. De Ruggiero, che sono i due principali lavori a cui la Scuola attende.

Le domande, in carta legale devono essere inviate per il tramite del Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale delle accademie e biblioteche, al presidente dell'Istituto di storia antica entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, corredate dei seguenti documenti e titoli:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di laurea;
3) notizia, in tre esemplari, sulla operosità scientifica e sulla carriera didattica amministrativa;
4) lavori a stampa o dattilografati e qualsiasi altro titolo e documento si ritenga utile presentare;
5) dichiarazione, del capo dell'istituto da cui il candidato dipende, in data anteriore a quella del bando di concorso di non più di un mese che certifichi la sua attività in servizio.

I documenti uniti alle domande devono essere vidimati e legalizzati nei modi prescritti.

Gli aspiranti devono aver conseguito la laurea da non più di un decennio.

I candidati, oltre il francese, debbono conoscere un'altra lingua straniera (inglese o tedesco). E' in facoltà della Commissione giudicatrice accertarsi mediante conversazioni o brevi saggi di traduzione orale se i concorrenti rispondano a tale requisito.

In base alla graduatoria proposta dalla Commissione giudicatrice e approvata dal Ministero della pubblica istruzione, i vincitori saranno comandati presso la Scuola; il servizio quivi prestato varrà a tutti gli effetti di legge come periodo effettivo di insegnamento e di servizio.

Ai membri della Scuola è fatto divieto di assumere o conservare, senza autorizzazione del presidente dell'Istituto, qualsiasi altra occupazione o incarico, sotto pena di cessare senza altro di far parte della Scuola.

Il presidente: ALDO FERRABINO

(2366)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centosettanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa (gruppo A) dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 2 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1954, registro Tesoro n. 20, foglio n. 345, con il quale venne indetto il concorso per esami a centosettanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a centosettanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale del tesoro avranno luogo a Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 dei giorni 14, 15 e 16 giugno 1955.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 marzo 1955

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1955
Registro n. 6 *Tesoro, foglio n.* 150. — GRIMALDI

(2402)

PREFETTURA DI BARI

Graduatoria generale del concorso per il conferimento del posto di direttore di macello del comune di Bari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto n. 59953 del 27 gennaio 1954, con cui veniva bandito pubblico concorso per titoli e per esami per il conferimento del posto di direttore di macello del comune capoluogo;

Riconosciuta la regolarità degli atti della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.3/12571 del 30 novembre 1954;

Vista la graduatoria formulata dalla predetta Commissione;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 55 e 65 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati che hanno partecipato al concorso di cui alle premesse e che hanno conseguito l'idoneità:

1. De Pinto Francesco di Giovanni . punti 130,71875
2. Conte Nicola fu Nicola . » 124,40250

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Bari.

Bari, addì 15 aprile 1955

Il prefetto: CARTA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto in pari data n. 1004, con il quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso per il conferimento del posto di direttore di macello del comune capoluogo, bandito con decreto prefettizio n. 59953 del 27 gennaio 1954;

Visti gli articoli 55 e 65 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. De Pinto Francesco di Giovanni è dichiarato vincitore del concorso di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Bari.

Bari, addì 15 aprile 1955

Il prefetto: CARTA

(2285)

PREFETTURA DI PIACENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visto il proprio decreto n. 14176-3/1 in data 29 maggio 1954, col quale venne indetto pubblico concorso per il conferimento dei sottoindicati posti di medico condotto, vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1953:

1) Farini d'Olmo (2ª condotta - Groppallo);
2) Ferriere (2ª condotta - Salsominore);
3) Gropparello (1ª condotta - capoluogo);
4) Piacenza (6ª condotta - San Lazzaro Alberoni);
5) Ziano Piacentino (2ª condotta - Vicobarone);
6) Consorzio Medico Travo - Coli;

Vista la graduatoria dei candidati al concorso formulata dall'apposita Commissione giudicatrice, nominata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, con decreto n. 340.2.58.12705 in data 4 dicembre 1954;

Ritenuto regolare il procedimento seguito dalla predetta Commissione giudicatrice nell'espletamento del concorso di cui trattasi;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso indetto con decreto prefettizio numero 14176-3/1 in data 29 maggio 1954, per il conferimento di sei condotte mediche vacanti nella provincia di Piacenza alla data del 30 novembre 1953:

1. Lecce dott. Gaetano fu Ruggero	punti	59,490	su 100
2. Baciocchi dott. Almerico di Antonio	»	54,624	»
3. Amoretti dott. Paolo fu Francesco	»	53,811	»
4. Riggio dott. Rino fu Francesco	»	53,113	»
5. Gandolfini dott. Bartolomeo di Antonio	»	51,842	»
6. Ghidini dott. Giuseppe di Cesare	»	50,810	»
7. De Micheli dott. Antonio di Vincenzo	»	50,808	»
8. Malvicini dott. G. Franco fu Roberto	»	50,729	»
9. Boiardi dott. Bruno fu Antonio	»	50,510	»
10. Garolfi dott. Romeo di Ettore	»	50,475	»
11. Bernocchi dott. Franco di Francesco	»	49,990	»
12. Annoni dott. Bruno di Taltibio	»	49,250	»
13. Giovaninetti dott. Diego di Davide	»	48,286	»
14. Nicolotti dott. Giovanni di Domenico	»	47,856	»
15. Fini dott. Dino di Manlio	»	47,590	»
16. Bassi dott. Pietro fu Augusto	»	47,115	»
17. Horak dott. Italo fu Giuseppe	»	47,050	»
18. Talarico dott. Vincenzo fu Saverio	»	46,972	»
19. Cattadori dott. Armando fu Giovanni	»	46,034	»
20. Lottici dott. Antonio di Giovanni	»	45,093	»
21. Ravelli dott. Giovanni di Giuseppe	»	45,090	»
22. Bonardi dott. Agostino di Pietro	»	44,240	»
23. Corradini dott. Luigi di Francesco	»	43,610	»
24. Prati dott. Ferdinando di Luigi	»	43,580	»
25. Ratti dott. Franco fu Amato	»	42,750	»
26. Alberici dott. Giancarlo di Emilio	»	42,577	»
27. Milani dott. Pietro di Tranquillo	»	40,762	»
28. Rocca dott. Luigi di Giacomo	»	38 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Piacenza, addì 23 aprile 1955

Il prefetto: OTTAVIANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visto il proprio decreto odierno n. 13945/3/1, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso indetto con decreto prefettizio n. 14176/3/1 in data 29 maggio scorso, per il conferimento dei seguenti sei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza alla data del 30 novembre 1953:

1) Farini d'Olmo (2ª condotta - Groppallo);
2) Ferriere (2ª condotta - Salsominore);
3) Gropparello (1ª condotta - capoluogo);
4) Piacenza (6ª condotta - San Lazzaro Alberoni);
5) Ziano Piacentino (2ª condotta - Vicobarone);
6) Consorzio medico Travo-Coli;

Accertato che tra i candidati idonei il dott. Prati Ferdinando riveste la qualifica di invalido di guerra e che, pertanto, ai sensi degli articoli 1, 2 e 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, deve essere incluso tra i vincitori;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte messe a concorso, indicato dai candidati nelle rispettive domande di ammissione;

Considerato che il dott. Riggio Rino ha concorso solo per la condotta di Piacenza (San Lazzaro Alberoni), sede assegnata ad un candidato che lo precede in graduatoria;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso indetto con decreto prefettizio n. 14176/3/1 in data 29 maggio 1954, per le condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Lecce dott. Gaetano: Piacenza (6ª condotta - San Lazzaro Alberoni);
2) Baciocchi dott. Almerico: Ziano Piacentino (2ª condotta - Vicobarone);
3) Amoretti dott. Paolo: Consorzio medico Travo-Coli;
4) Gandolfini dott. Bartolomeo: Farini d'Olmo (2ª condotta - Groppallo);
5) Ghidini dott. Giuseppe: Ferriere (2ª condotta - Salsominore);
6) Prati dott. Ferdinando (invalido di guerra): Gropparello (1ª condotta - capoluogo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura di Piacenza e dei Comuni interessati.

Piacenza, addì 23 aprile 1955

Il prefetto: OTTAVIANO

(2314)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.